



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 87/22, alla quale sono state riunite le cause R.G. n. 88/22 e 89/22

TRA

Pagano Arcangelo (C.F. PGNRNG89B03A512W), nato il 3.02.1989 ad Aversa, rappresentato e difeso dall'avv.to Gabriele Gallo

Opponente

E

INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli e Maria Consuelo Longo

Opposto

Nonché

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv.to Francesca Mosciaro

Opposto

Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento

Ragioni di fatto e di diritto

Con atti di ricorso depositati in data 27.12.2021 e successivamente riuniti, l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto

dall'Agenzia delle Entrate, in data 17.11.2021, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2021 90004196487 000, recante l'indicazione, tra gli altri, dell'avviso di addebito n. 32820120004585435000, asseritamente notificato il 6.12.2012, dell'avviso di addebito n. 32820130004192992000, asseritamente notificato il 16.12.2013, e dell'avviso di addebito n. 32820140001378921000, asseritamente notificato il 20.05.2014, di competenza dell'adito Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro in quanto avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi Inps per gli anni 2012-2013.

Il ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti, con conseguente annullamento dell'atto di intimazione e degli avvisi sopra indicati, il tutto con vittoria delle spese di lite.

L'ente impositore e l'Agenzia delle Entrate si sono costituiti in giudizio producendo copia della relata di notifica degli avvisi suindicati e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle "note scritte d'udienza", in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.

Preliminarmente si osserva che la parte ricorrente fa valere il vizio della notifica della cartella dedotto con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo.

Attraverso l'impugnativa odierna l'istante si prefigge l'intento di ottenere una rimessione in termini per far valere la prescrizione dei

contributi per il decorso del termine quinquennale ex art.3, 9° comma della legge 335/95.

Orbene, a fronte della deduzione attorea della mancata notifica degli avvisi suindicati, - da valere in questa sede come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c., - l'Inps, onerato di fornire la prova della sua corretta notifica, ha depositato la relata da cui risulta che la notifica degli avvisi impugnati è avvenuta nelle date sopra indicate.

Da ciò deriva che eventuali motivi di merito dedotti dal ricorrente sono inammissibili perché proposti oltre il termine di legge.

Con riguardo poi all'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve rilevarsi che la Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 23397/16 del 17.11.2016, ha chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.

A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.

Nella fattispecie, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2021 90004196487 000 (17.11.2021) - atto interruttivo della prescrizione -, non risulta maturato il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica dei singoli avvisi, essendo stati prodotti in giudizio i seguenti atti interruttivi della prescrizione: per l'avviso di addebito n. 32820120004585435000, il preavviso di fermo amministrativo n. 02880201300002172000 notificato il 20.03.2013, l'istanza di rateizzazione presentata il 16.06.2015 e l'intimazione di pagamento n. 02820189002033787000 notificata il 12.05.2018; per l'avviso di addebito n. 32820130004192992000,

l'istanza di rateizzazione presentata il 16.06.2015 e l'intimazione di pagamento n. 02820189002033787000 notificata il 12.05.2018; per l'avviso di addebito n. 32820140001378921000 l'istanza di rateizzazione presentata il 16.06.2015 e l'intimazione di pagamento n. 02820189006090514000 notificata il 13.03.2019.

In ordine all'istanza di rateizzazione occorre richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha rilevato che "questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore; che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento" (ord. Cass. n. 19401/22).

Con riguardo poi alla notifica riguardante l'intimazione di pagamento n. 02820189002033787000 notificata il 12.05.2018 parte ricorrente,

nelle note depositate, ha disconosciuto la ricevuta di consegna ex artt. 2719 c.c. e 215 c.p.c. in quanto documento prodotto in copia. Tuttavia sul punto occorre rilevare che l'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria. Peraltro, la proposizione della querela di falso non comporta, di per sè, la necessità del deposito in originale del documento impugnato, quando sia stata prodotta una copia fotostatica che abbia acquisito la stessa efficacia probatoria dell'originale. Il deposito dell'originale, collegato alle esigenze tecniche degli eventuali accertamenti segue, invece, nel procedimento delineato dall'art. 222 c.p.c. per la querela incidentale di falso, l'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, il giudizio di rilevanza, l'autorizzazione alla presentazione della querela e, infine, la presentazione della medesima (cfr Cass. civ., Sez.I, 06/02/2002, n.1591). Orbene posto che le copie possono tener luogo dell'originale, parte ricorrente si è limitata a contestare la conformità per il solo fatto che si tratta di una fotocopia, ma non ha allegato alcunchè che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti (originale e riproduzione meccanica), come ad esempio la inusualità del modello utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario ecc. Conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco (cfr ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006). Diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all'originale ovvero

l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, in quanto, nel primo caso, non impedisce al giudice d'accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento, salva la procedura di verifica (Cass. n. 13334/ 1999; Cass. 7960/2003; Cass. 940/1996; Cass. n. 570/1985). Ne consegue che in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità, tenuto conto della completezza della relata in cui risultano peraltro corretti sia il nome che l'indirizzo del destinatario e risulta trascritto il numero della cartella, non si dispone di alcun indizio per ritenere ragionevolmente che l'originale contenga dei dati diversi. In altri termini, attraverso il riferimento al numero della cartella risultante dall'annotazione a margine della relata, è possibile evincere l'esistenza dei titoli. Pertanto, deve rilevarsi la ritualità della notifica dell'intimazione in oggetto recapitata a mani del fratello convivente del sig. Pagano. Infine, le deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata dall'Inps, secondo le quali gli avvisi sarebbero stati annullati per la cancellazione del ricorrente dalla gestione artigiani, sono rimaste del tutto sfornite di prova, né sul punto parte ricorrente ha dedotto in ricorso circostanze rilevanti, avendo fatto riferimento, in modo generico, ad annullamento dei debiti previdenziali sono nelle note difensive del 27.02.2023; né parte ricorrente ha provveduto al deposito di estratto di ruolo aggiornato, come richiesto con ordinanza del 21.09.2022.

Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidando le stesse in complessivi € 1.400,00 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre spese accessorie se dovute.

Aversa 7.03.2023

Il Giudice del lavoro

Anna Pia Perpetua